



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
DECRETO

Il Giudice delegato dott.ssa Francesca Ercolini,
premesse che:

- il ricorrente, Presutti Matteo (C.F. PRSMTT66A18I804Z), (con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Lepore), depositava istanza per la parziale modifica del piano del consumatore, con la quale dava atto che, successivamente all'omologa del piano del consumatore del 29/10/2021, erano emerse nuove situazioni creditorie che dovevano essere inserite nel piano in quanto riferibili al periodo antecedente l'omologa;
- nello specifico emergevano i crediti di Banca Ifis NPL Investing spa per euro 1.896,16, di Regione Marche per euro 4.517,83, di cui euro 3.627,77 in privilegio ed euro 890,06 in chirografo, e di Agenzia delle Entrate per euro 20.581,15;
- l'importo complessivo di cui innanzi, avrebbe determinato un aggravio del piano, secondo le percentuali già stabilite, di ulteriori euro 12.940,30;
- al fine di far fronte ai nuovi debiti emersi, l'istante proponeva di mettere a disposizione del piano già omologato l'importo mensile di euro 420,00, a decorrere dal mese di maggio 2022, in luogo dell'importo di euro 370,00, con la previsione di versamenti ulteriori, ogni qualvolta il Presutti ne avesse la disponibilità;
- il Gestore della Crisi, Avv. Assuntina Avallone, esprimeva parere favorevole alla modifica del piano secondo le modalità indicate, rilevando altresì che, a seguito di ricalcolo da parte dell'INPS delle somme versate in favore della società Ex "Sava", tra la data di ammissione alla procedura e il provvedimento di omologa del piano del consumatore, era emerso che quest'ultima rispetto alla somma indicata nel piano omologato doveva percepire ancora la residua somma di euro 747,25 e non di euro 3.337,25. Detta circostanza avrebbe reso possibile utilizzare la differenza, pari ad euro 2.590,00, per far fronte ai crediti riferibili alla Banca Ifis NPL Investing spa ed alla Regione Marche. Pertanto,

all'importo del piano già omologato, avrebbe dovuto aggiungersi solo la somma di euro 10.350,30;

- in seguito alla fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti interessate, l'Agenzia delle Entrate, non avendo avuto conoscenza del piano prima della sua omologazione, depositava una nota contenente la richiesta di chiarimenti in merito allo stesso, in particolare in merito all'importo delle tredicesime mensilità messe a disposizione in garanzia, al TFS, alla capacità reddituale degli altri componenti il nucleo familiare e al contratto di locazione che compone le spese occorrenti alla famiglia;
- pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 23/11/2022 onde consentire al Gestore della Crisi e al ricorrente di prendere posizione sul punto;
- fornite le informazioni richieste da parte del Gestore della Crisi, sia per il tramite del deposito di note autorizzate sia in sede di udienza, questo Giudice riservava la decisione.

Tanto premesso:

Letta l'istanza di modifica parziale del piano del consumatore e vista la documentazione depositata dal ricorrente;

Visto il parere favorevole del Gestore della Crisi, anche conseguentemente alle osservazioni del creditore Agenzia delle Entrate;

Tenuto conto che la modifica in questione non incide in maniera negativa sulla natura del piano, per come strutturato, ma rientra in ogni caso nell'ipotesi di sostenibilità prevista dalla normativa vigente in materia;

Tenuto, altresì, conto del fatto che i nuovi debiti emersi, di cui non è in discussione l'ammissibilità al piano in quanto riferibili ad epoca antecedente all'omologazione dello stesso, risulterebbero soddisfatti secondo le percentuali e le condizioni già stabilite nella *par condicio creditorum*;

Considerato che l'importo messo a disposizione del ricorrente appare congruo e che residuano anche ulteriori somme da destinare ai creditori derivanti dal riconteggio di quanto spettante al creditore ex "Sava";

Considerato, infine, che il creditore Agenzia delle Entrate non ha fatto opposizione, nè avanzato riserve circa le modalità di soddisfazione del proprio credito, limitandosi allo stato a richiedere chiarimenti in ragione del fatto di essere venuta a conoscenza del piano del consumatore solo successivamente alla sua omologazione;

Appurato che l'Agenzia delle Entrate, allo stato, risulta essere stata posta a conoscenza delle modalità di esecuzione del predetto piano e che il Gestore ha fornito le informazioni richieste;

Tenuto conto che gli altri creditori nulla hanno osservato e/o opposto;

P.T.M.

AUTORIZZA la parziale modifica del piano del consumatore omologato in data 29/10/2021, così come richiesta dal ricorrente con istanza depositata in data 07/06/2022, e, per l'effetto,

DISPONE l'aumento della trattenuta mensile ad € 420,00, a decorrere dal mese di maggio 2022, fermo l'impegno dell'istante a versare, qualora vi riuscisse, ulteriori somme sul conto della procedura;

DISPONE che il Gestore della Crisi dia esecuzione al piano come modificato;

DISPONE l'immediata pubblicazione dell'istanza di modifica e del presente decreto sul sito del Tribunale di Ancona;

Si comunichi.

Ancona, lì 16.12.2022

Il Giudice delegato
dott.ssa Francesca Ercolini